

RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE

Procedura scritta ordinaria del 30 aprile 2018

SERVIZI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

OSSERVAZIONE

Sottomisura M08.05 - Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste

Il criterio che prevede un punteggio per gli *“Interventi non previsti da un piano di gestione forestale (di secondo o terzo livello) già esistente, ma che il beneficiario si impegna a predisporre contestualmente alla presentazione della domanda, eventualmente a valere sulla presente sottomisura o sulla sottomisura 16.8, se applicabili”* non sembra coerente con il relativo principio introdotto nel corso dell'ultima modifica del PSR e che prevede che la necessità di realizzare l'intervento sia stata preventivamente individuata nel piano di gestione forestale (viene data priorità agli interventi che *“sono programmati in un piano di gestione forestale, che ha preventivamente individuato la particolare necessità di realizzare tali interventi”*).

RISPOSTA

In risposta all'osservazione di cui sopra, l'AdG ritiene di fornire le seguenti precisazioni.

Le annotazioni pervenute evidenziano l'apparente incoerenza tra il principio che premia, in termini di priorità, gli interventi *“programmati in un piano di gestione forestale che ha preventivamente individuato la particolare necessità di realizzare tali interventi”*, e la formulazione dei relativi criteri che attribuiscono il punteggio minimo di ammissibilità anche al caso che gli interventi richiesti NON siano già previsti in un piano di gestione forestale, che tuttavia il beneficiario si impegna a redigere prima della conclusione dell'intervento richiesto.

Sul piano letterale, in effetti, è possibile ipotizzare quasi una contraddizione tra le indicazioni date. Tuttavia si deve considerare che il richiamo del principio alla pianificazione di settore non è in senso stretto funzionale a premiare i soggetti che siano già dotati di un piano (e quindi a valutare il fattore cronologico di aver pensato prima alla pianificazione e poi alla realizzazione), quanto invece a sostenere e sollecitare il ricorso alla pianificazione per incentivare la programmazione degli interventi in modo più organico e complessivo, con un orizzonte temporale e spaziale più ampio rispetto alla realizzazione di un singolo intervento, per quanto utile e direttamente ammissibile.

Pertanto, rispetto al principio che premia l'intervento programmato in un piano, le due opzioni possibili (il piano è già presente al momento della presentazione della domanda di sostegno o, in alternativa, il piano sarà presente nella fase della domanda di pagamento), a parere dell'AdG sono entrambe plausibili e ammissibili. Il punteggio peraltro riserva una maggiore priorità a quei soggetti che avevano colto l'opportunità di dotarsi di una pianificazione, ed hanno quindi già un piano.

Si tenga presente, infine, che fatte salve le poche diversità lessicali dovute al diverso obiettivo, l'impostazione proposta è già inserita e applicata per la sottomisura M08.03.

ENTI PARCO

OSSERVAZIONE

Sottomisura M08.05 - Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste

Esprimono contrarietà alla riduzione del punteggio per interventi che riguardano superfici ricadenti in aree protette (Parchi, Riserve, Aree della Rete Natura 2000) o in aree vocate e funzionali alla raccolta dei semi forestali, in considerazione dei loro particolari valori ambientali che meritano una ulteriore attenzione di tutela tramite gli investimenti di ripristino (**punteggio max 60...ridotto a 40**) in relazione alla normativa di cui alla l.r. n. 12/95 e ss.mm.ii. - Riordino delle aree protette, CAPO IV - Interventi a sostegno delle aree protette, articolo 26 (Misure di incentivazione), comma 2:

2. Qualora leggi regionali di settore prevedano la concessione di contributi a privati, singoli o associati, è riconosciuta priorità agli interventi, previsti dagli atti di programmazione dell'ente di gestione, realizzati nelle aree protette.

Infatti, il punteggio di 60/100 garantiva tale priorità, premiando egualmente gli aspetti di pianificazione forestale, presenti in tutti gli aspetti normativi e pianificatori degli Enti Parco.

Può essere introdotta la restante voce (*sono programmati in un piano di gestione forestale, che ha preventivamente individuato la particolare necessità di realizzare tali interventi*) dividendo i restanti 40 punti paritariamente con il restante criterio (*interventi realizzati da soggetti che attuano una gestione associata delle superfici forestali*).

RISPOSTA

In risposta all'osservazione di cui sopra, l'AdG ritiene di fornire le seguenti precisazioni.

Si rileva che i punti attribuiti per la territorialità degli interventi (in area protetta o rete Natura 2000) sono diminuiti da un massimo di 60 ad un massimo di 40, per effetto dell'inserimento del nuovo principio sulla pianificazione forestale e della sua relativa declinazione. A sostegno viene citata la l.r. n. 12/1995, che stabilisce una priorità per gli interventi realizzati nelle aree protette, che però fa riferimento alla concessione di contributi previsti da leggi regionali di settore, e non dal PSR.

Si afferma, inoltre, che gli aspetti di pianificazione forestale sarebbero comunque premiati poiché presenti in tutti gli aspetti normativi e pianificatori degli Enti Parco.

Si rileva, tuttavia, come la pianificazione dell'area protetta non sia riconducibile alla pianificazione forestale di gestione: quest'ultima infatti risulta piuttosto funzionale a contestualizzare, nel tempo e nello spazio e per ciascun intervento pianificato, le indicazioni e i vincoli definiti nella pianificazione di area protetta. Ad ogni buon conto, l'elemento territoriale collegato alla presenza di un'area protetta continua ad essere il criterio con il punteggio più alto, che pertanto, in ambito di graduatoria, determina comunque una maggiore priorità rispetto ad interventi che posseggono solo uno degli altri criteri.

CONCOOPERATIVE

OSSERVAZIONI

Sottomisura M04.01 - Supporto agli investimenti nelle aziende agricole

Propone l'eliminazione dell'aumento del 10% di SAU o PS, in quanto parametro penalizzante per la maggior parte delle aziende.

L'aumento di punti alla voce "Criteri settoriali e orizzontali" potrebbe dare qualche chance in più alle aziende non in zona D, che si ritengono essere, allo stato attuale, troppo penalizzate.

Sottomisura M08.05 - Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste

In merito all'attribuzione del punteggio relativo alla misura in questione, in particolare sul punto identificato con la seguente descrizione:

- *Sono programmati in un piano di gestione forestale, che ha preventivamente individuato la particolare necessità di realizzare tali interventi,*

l'applicazione del punteggio prevede:

1. *Interventi indicati in uno strumento di pianificazione forestale di secondo o terzo livello (in accordo con la definizione di "piano di gestione") già esistente.*
2. *Interventi non previsti in un piano di gestione forestale (di secondo o terzo livello) già esistente, ma che il beneficiario si impegna a predisporre contestualmente alla presentazione della domanda, eventualmente a valere sulla presente sottomisura o sulla sottomisura 16.8, se applicabili.*

Le osservazioni riguardano l'applicazione del punteggio relativo al punto 2.

- La definizione sembra essere in antitesi, in quanto a fronte di una premessa che identifica gli interventi ammessi in quanto PROGRAMMATI e PREVENTIVAMENTE individuati, permette l'ammissione anche di interventi non programmati e non preventivamente individuati in un piano di gestione.
- Essendo la programmazione soggetta ad approvazione di soggetti terzi, il fatto che ci sia impegno da parte del beneficiario a predisporre un piano di gestione non significa che possa essere autorizzato o comunque autorizzato nel periodo precedente alla scadenza dei termini per la realizzazione dell'intervento determinando un impegno finanziario che potrebbe essere non onerato per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario (non autorizzazione del piano, ad esempio).

L'attribuzione del punteggio di 20 punti in tal contesto, permette un incremento dei soggetti ammessi ma non rispetta quanto previsto dalla DGR n. 1115/2016, capitolo 3.2 - Costi d'investimento materiale e immateriali, che al paragrafo - cantierabilità, riporta testualmente:

Gli interventi proposti per essere ammessi al sostegno devono essere immediatamente cantierabili, ovvero eseguibili al momento della presentazione della domanda di sostegno, dotati quindi di tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni,

Si ritiene pertanto che, non essendo di per sé ammissibile al sostegno una domanda priva di autorizzazioni, non sia altrettanto applicabile un punteggio per la medesima.

RISPOSTE

In risposta alle osservazioni di cui sopra, l'AdG ritiene di fornire le seguenti precisazioni.

Sottomisura M04.01 - Supporto agli investimenti nelle aziende agricole

L'AdG ha richiesto di esprimere un parere sulle modifiche apportate alla declinazione dei criteri di selezione di alcune specifiche misure del PSR, da uniformare ai contenuti della sezione "*Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione*".

Le osservazioni pervenute, non riguardando l'oggetto della proposta, non possono pertanto essere valutate in tale sede, in particolare quella legata all'aumento del 10% di SAU o PS. Essa, infatti, non concerne la declinazione in punteggio di un criterio di selezione, ma un principio di selezione vero e proprio, peraltro stabilito in coerenza con la strategia del programma. L'eliminazione di tale principio presupporrebbe pertanto una modifica del programma stesso, che l'AdG in ogni caso non ritiene pertinente proporre.

Sottomisura M08.05 - Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste

Riguardo alla prima parte dell'osservazione (a fronte di una premessa che identifica gli interventi ammessi in quanto programmati e preventivamente individuati, si permette l'ammissione anche di interventi non programmati e non preventivamente individuati in un piano di gestione), si rinvia a quanto già riferito in risposta ai servizi della Commissione europea.

Rispetto alla eccezione che non sia possibile verificare un criterio di selezione in un momento successivo alla presentazione della domanda di sostegno, si rimarca che tale situazione è diffusa ed ammessa in molte misure del programma. E' evidente che il beneficiario assume l'impegno a raggiungere entro i termini previsti tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dichiarati nella domanda di sostegno e valutati per l'ammissibilità e la priorità della medesima.